

Ai membri della  
cassa di compensazione *medisuisse*

San Gallo, dicembre 2019

## Anticipazioni per il 2020

Gentili Signore, Egregi Signori,

In occasione della fine dell'anno mi permetto di comunicarvi alcune informazioni attuali concernenti il nostro settore di attività:

### Cassa di compensazione *medisuisse*

**Conteggio annuale 2019** ■ Se avete personale alle vostre dipendenze troverete in allegato la documentazione necessaria per la compilazione del conteggio annuale 2019. Vi preghiamo di farci pervenire il conteggio in questione al più tardi entro il 30 gennaio 2020. Il modulo „Notifica dei salari 2019“ dovrà essere rispedito, anche se nel 2019 non è stato impiegato personale. In caso di notifica via *connect* (come utente registrato o tramite login unico) si rende superflua la presentazione dei documenti in forma cartacea. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

„**Cosa bisogna fare ...**“ ■ Spesso ci si chiede cosa occorre fare sul piano amministrativo in presenza di determinate situazioni (p.es. entrata in servizio di un dipendente). In un documento separato abbiamo elencato i casi più rilevanti e le notifiche necessarie a tale proposito da inviare alle assicurazioni del 1° e 2° pilastro. In allegato troverete la nuova versione del suddetto documento, il quale è disponibile anche sul nostro sito web.

**Sito web** ■ Sul nostro sito [www.medisuisse.ch](http://www.medisuisse.ch) troverete numerose informazioni sul 1° pilastro. A partire da metà dicembre è possibile calcolare, fra l'altro, i contributi esatti dovuti nell'anno nuovo. Suggerimenti da parte degli utenti sono sempre graditi.

### Applicazione

**connect** è la nuova piattaforma internet del gruppo informatico IGAKIS che consente ai datori di lavoro un disbrigo delle operazioni amministrative con la cassa di compensazione in maniera semplice e agevole e con un tasso delle spese di amministrazione ridotto. Rispetto alla soluzione precedente „PartnerWeb“ sono state nettamente migliorate l'utilizzo e le funzioni disponibili. Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.medisuisse.ch](http://www.medisuisse.ch) > connect. Il codice di registrazione necessario per il primo accesso può essere richiesto con una e-mail inviata a [connect@medisuisse.ch](mailto:connect@medisuisse.ch).

**Controlli dei datori di lavoro** ■ La legge AVS prescrive che tutti i datori di lavoro devono essere periodicamente controllati in merito alla corretta compilazione del conteggio dei salari con la cassa di compensazione. Per evitare contestazioni nel corso dei controlli, i datori di lavoro sono pregati di prestare attenzione in modo particolare alle apposite spiegazioni contenute nelle „Istruzioni concernente il conteggio annuale“.

**Certificato di assicurazione** ■ Dal 2017 non vengono più rilasciati certificati di assicurazione AVS se il collaboratore è già in possesso della tessera d'assicurazione malattie. Per i dettagli sulla procedura vogliate consultare il documento „Cosa bisogna fare ...“.

## Contributi

**Contributi per i dipendenti** ■ Nel 2020, i contributi AVS/AI/IPG da pagare sui salari versati ai dipendenti ammontano al 10,55 % (attualmente 10,25 %). L'obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, in ragione del 2,2 %, sussiste per i redditi fino a 12 350 franchi al mese risp. 148 200 franchi all'anno; oltre questo importo viene prelevato un contributo di solidarietà dell'1,0 %. I datori di lavoro devono farsi carico di almeno la metà dei contributi, fino ad un reddito di 148 200 franchi corrispondente ad un'aliquota del  $(12,75 \% \div 2 =)$  6,375 %. I redditi che non superano i 2300 franchi in un anno civile e per ogni singolo datore di lavoro, sono sottoposti a conteggio solo su esplicita richiesta del dipendente. Per contro, i salari del personale domestico sono in ogni caso sottoposti a conteggio; eccetto le attività dipendenti di giovani adulti, svolte per arrotondare la paghetta. Persone in età di pensionamento possono far valere per ogni datore di lavoro una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

**Contributi degli indipendenti** ■ I contributi AVS/AI/IPG sui redditi di chi esercita un'attività lucrativa indipendente saranno del 9,95 % (attualmente 9,65 %), mentre non sussiste nessun obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. L'aliquota di contribuzione si riduce in caso di reddito fino a 56 900 franchi; in caso di reddito annuo inferiore a 9500 franchi si deve versare un contributo minimo di 496 franchi. I redditi accessori fino a 2300 franchi all'anno non sono soggetti all'obbligo contributivo. Persone in età di pensionamento possono far valere una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

**Contributi per gli assegni familiari** ■ I contributi dovuti dal datore di lavoro (sull'intera somma salariale) o per chi esercita un'attività indipendente (fino a un reddito di 148 200 franchi) variano a seconda della cassa di compensazione per gli assegni familiari e dal cantone di riferimento; l'aliquota contributiva viene determinata dal comitato direttivo competente e può essere reperita tramite il calcolatore già menzionato. Le ragioni per gli aumenti straordinari del contributo sono spiegate nel documento in allegato.

**Attività internazionali** ■ Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche su [www.medisuisse.ch](http://www.medisuisse.ch) > Opuscoli informativi > Internazionale.

**2° e 3° pilastro** ■ Nella previdenza professionale obbligatoria i relativi importi ammontano a: il salario minimo annuo 21 330 franchi; il salario minimo coordinato 3555 franchi, la deduzione di coordinamento 24 885 franchi e il salario massimo coordinato 85 320 franchi. L'importo massimo deducibile dalle imposte del pilastro 3a ammonta a 6826 franchi per chi aderisce al 2° pilastro e a 34 128 franchi per chi non aderisce ad una cassa pensione.

## Prestazioni

**Età di pensionamento e ammontare della rendita** ■ Nel caso di periodo contributivo completo, la rendita completa minima ammonta a 1185 e quella massima a 2370 franchi al mese; ai coniugi spetta complessivamente una rendita massima di 3555 franchi. Nel nuovo anno raggiungeranno l'età ordinaria di pensionamento le donne della classe 1956 e gli uomini della classe 1955. Il diritto alla rendita ha effetto dal mese successivo a quello del compimento dei 64 rispettivamente 65 anni. Affinché la rendita possa venire versata puntualmente, occorre che la relativa domanda venga inoltrata circa tre mesi prima.

**Assegni familiari** ■ Il diritto agli assegni presuppone un reddito mensile di almeno 592 franchi. In osservanza degli importi minimi previsti dalla normativa federale, l'ammontare degli assegni viene stabilito in base al diritto cantonale. Sul nostro sito web trovate un quadro d'insieme sulle prestazioni. Informiamo in allegato sull'aumento degli assegni in diversi cantoni. Inoltre sarà inviata una nuova decisione per ogni assegno aumentato.

Vi ringrazio per la fiducia accordataci in questo anno che volge a termine. A voi e alle vostre famiglie vanno i miei più sinceri auguri di Buone Feste e di un felice Anno Nuovo.

Distinti saluti

**medisuisse**



Avv. Marco Reichmuth  
Gerente della Cassa